

# Quesiti

## **Associazioni di volontariato iscritte al Registro del volontariato: profili tributari dei proventi derivanti da attività commerciali**

***Siamo un'associazione di volontariato regolarmente iscritta nel competente Registro del volontariato, che si occupa di assistere pazienti con forme depressive e che trova la sua fonte principale di sostentamento nella vendita di beni non alimentari, prodotti dai volontari e dagli assistiti.***

***Si organizzano mediamente quattro eventi annuali di raccolta in varie piazze e si vendono gli stessi beni anche in 3 sedi dell'associazione, per alcuni mesi di ogni annualità.***

***Ci si domanda se le entrate relative diano luogo a forme di imposizione sul reddito e quale sia la disciplina ai fini Iva.***

*(lettera firmata)*

L'associazione in questione è regolarmente iscritta al registro del volontariato, quindi è ONLUS di diritto: in questo caso trova applicazione l'art. 8 della legge 266/1991, che detta i profili tributari delle associazioni in questione.

Nello specifico, il comma 4 dell'art. 8 dispone che i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini delle imposte sui redditi.

Le suddette attività commerciali e produttive marginali, ai sensi del D.M. 25 maggio 1995, sono le seguenti:

- 1) attività di vendita occasionale o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;
- 2) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a

titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;

- 3) la cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- 4) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- 5) attività di prestazioni di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili all'articolo 111, comma 3, del T.U.I.R., verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.

Occorre sottolineare che tutte le attività sopra elencate, al fine di non ricadere nell'alveo della commercialità (con relativa tassazione), devono però essere svolte in funzione del diretto realizzo della finalità di tipo istituzionale dell'associazione di volontariato e senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali e di segni di distinzione dell'impresa.

L'attività svolta dall'associazione rientra nel punto 1 delle attività sopra elencate e di conseguenza essa può vendere - con l'indicazione di un prezzo - i beni prodotti dagli associati e dai volontari: i proventi realizzati da detta attività sono esclusi da tassazione diretta, sempre a condizione però che gli eventi di raccolta organizzati nelle varie piazze siano occasionali e svolti nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica ver-

so i fini istituzionali dell'associazione di volontariato.

Invece, per quanto riguarda la vendita dei beni prodotti dagli associati e dai volontari presso le tre sedi dell'associazione per alcuni mesi all'anno, è bene sottolineare che detta attività – sempre al fine di non “incorrere in commercialità” - dovrà essere curata *in primis* direttamente dall'associazione e senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente, quali locali commerciali in genere, attrezzature, marchi etc: inoltre, l'associazione deve documentare che i proventi derivanti da tale attività sono impiegati solo per fini istituzionali, ad esempio attraverso la presentazione di un bilancio che evidenzia separatamente questi proventi e la redazione di una apposita relazione, che illustri nel dettaglio l'impiego di detti proventi.

La gestione delle attività sopra definite occasionali va fatta tenendo conto che, fiscalmente parlando, l'occasionalità delle manifestazioni e delle raccolte fondi periodiche non è stata definita univocamente, se non per l'ambito delle associazioni sportive (in cui si fa riferimento a due eventi annuali): tuttavia, pur non potendosi prescindere dalle singole specificità, si ritiene ragionevolmente che essa possa consistere nel non superare 3 o 4 eventi annuali, e ciò anche al fine di non incorrere nel rischio di vedersi qualificata l'attività in oggetto come un'attività commerciale continuativa ed abituale, mascherata per mezzo di attività formalmente aventi un regime di occasionalità.

Ai fini Iva, interviene a supporto l'art. 8, 2 comma, della Legge 266/1991, dispone che: “*le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto*”, tale per cui la cessione dei beni di cui trattiamo in questa sede ricade nell'ambito di non applicabilità dell'Iva (per le ONLUS va sottolineato, in generale, un pieno coordinamento tra la disciplina prevista ai fini delle imposte dirette ed ai fini IVA. In pratica, ciò che non è commerciale per una imposta non lo è nemmeno per l'altra). Ovviamente, laddove l'attività di cui sopra venisse svolta con l'impiego

di mezzi – nei termini qui riportati – tali da poter configurare esercizio di impresa (cfr. *in primis* art. 4 Dpr 633/72), essa rientrerebbe pienamente nell'ambito dell'applicazione del tributo in oggetto.

*Sebastiano Di Diego*

